



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 28 giugno 2010 (30.06)
(OR. en)**

11594/10

**JAI 589
USA 97
RELEX 591
DATAPROTECT 57**

NOTA

del:	Segretariato generale del Consiglio
alle:	delegazioni
n. doc. prec.:	11223/1/10 REV 1 JAI 557 USA 87 RELEX 562 DATAPROTECT 50 11350/2/10 REV 2 JAI 570 USA 92 RELEX 576 DATAPROTECT 54
Oggetto:	Dichiarazioni rilasciate all'atto dell'adozione della decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi

Il Consiglio ha proceduto in data odierna all'adozione, mediante procedura scritta, della decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (CM 3757/10).

Il Consiglio ha contestualmente adottato le dichiarazioni figuranti negli allegati I e III della presente nota. La Commissione ha fatto la dichiarazione riportata nell'allegato II della presente nota e aderito alla dichiarazione figurante nell'allegato III.

L'Irlanda ha formulato la dichiarazione riportata nell'allegato IV della presente nota.

**Progetto di dichiarazione del Consiglio
relativa al futuro accordo quadro sulla protezione dei dati**

L'accordo sul programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (TFTP) sarà esaminato alla luce del futuro accordo quadro UE-USA sulla protezione dei dati, non appena quest'ultimo sarà stato concluso.

**Dichiarazione della Commissione europea relativa all'istituzione di un sistema dell'UE
equivalente al programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (TFTP)**

L'accordo TFTP tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America tiene conto del duplice approccio a cui invita la risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010. Pertanto, pur contenendo rigorose salvaguardie per quanto riguarda il trasferimento di dati, l'accordo riconosce, in una prospettiva a lungo termine, l'ambizione dell'Unione europea di istituire un sistema equivalente al TFTP che permetta di effettuare l'estrazione di dati nel territorio dell'UE. Gli Stati Uniti si sono impegnati nell'accordo a cooperare e a prestare assistenza e consulenza per contribuire alla sua effettiva istituzione.

La Commissione europea avvierà nella seconda metà del 2010 la realizzazione di uno studio sull'introduzione eventuale di un sistema dell'UE che consenta un trasferimento più mirato dei dati dall'Unione europea agli Stati Uniti. I risultati di questo studio costituiranno una parte importante della comunicazione della Commissione, già annunciata per il 2011 nel piano d'azione della Commissione per l'attuazione del programma di Stoccolma¹, sulla fattibilità di un sistema dell'UE equivalente al TFTP. Essa valuterà le implicazioni giuridiche, tecniche, finanziarie e di altro tipo legate all'istituzione di un sistema dell'UE equivalente al TFTP e vi si indicherà un termine per la sua introduzione.

¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini europei. Piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma COM (2010) 171 del 20.4.2010.

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione
relativa all'articolo 4 dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America
sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea
agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi

1. Le modalità tecniche del processo di verifica di cui all'articolo 4, paragrafo 9 dell'accordo assicurano l'efficace funzionamento del processo di verifica e non incidono in alcun modo sulle norme stabilite nell'accordo. Esse contemplano segnatamente a) la creazione di un'unità speciale distinta all'interno di Europol, sotto idonea supervisione e con la partecipazione del responsabile della protezione dei dati di Europol, b) gli elementi necessari alla verifica, c) la durata normale del processo di verifica, d) le disposizioni in materia di riservatezza e e) la forma e la motivazione delle decisioni da adottare a norma dell'articolo 4.
2. Le modalità tecniche sono definite anteriormente all'entrata in vigore dell'accordo.
3. Si invita Europol a presentare proposte pratiche per la definizione delle modalità tecniche. Il consiglio di amministrazione di Europol è informato regolarmente e in modo dettagliato e strettamente consultato, in particolare riguardo al funzionamento e alla supervisione dell'unità incaricata del processo di verifica.
4. La Commissione riferisce periodicamente al Consiglio sulla preparazione delle modalità tecniche, nonché sui progressi delle consultazioni con gli Stati Uniti su dette modalità.

Dichiarazione dell'Irlanda sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi

Date le circostanze eccezionali in cui ha partecipato per lungo tempo alle discussioni sulla precedente versione dell'accordo e consapevole dell'enorme importanza del medesimo, segnatamente della necessità di garantirne una rapida attuazione per combattere il finanziamento del terrorismo, l'Irlanda non insisterà sul diritto di esercitare l'opzione di notificare al presidente del Consiglio che desidera partecipare all'adozione ed all'applicazione della decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo, conformemente all'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Fatta salva l'approvazione del Parlamento prevista dalla sua Costituzione, l'Irlanda dichiara anzi che ha intenzione di esercitare l'opzione di cui all'articolo 4 del suddetto protocollo n. 21 e di indicare che accetta la misura dopo l'adozione.
